



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 191/18/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 8, COMMI 2 E 4, E 9,
COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL
DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS
(PROC. N. 828/DDA/CA - <https://altadefinizione.uno> - <https://filmissimi.net>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 settembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente*”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/1554, pervenuta in data 3 settembre 2018 (prot. n. DDA/0001666 e n. DDA/0001667), è stata segnalata dalla FAPAV-Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società BIM Distribuzione S.r.l. (di seguito, BIM), Eagle Pictures S.p.A. (di seguito Eagle Pictures), Lucky Red S.r.l. (di seguito Luky Red) e Vision Distribution S.p.A. (di seguito, Vision), detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <https://altadefinizione.uno>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
 - “*Final Portrait*”, disponibile alla pagina *internet* <https://altadefinizione.uno/final-portrait/>
 - “*Oltre la notte*”, disponibile alla pagina *internet* <https://altadefinizione.uno/oltre-la-notte/>
 - “*The silent man*”, disponibile alla pagina *internet* <https://altadefinizione.uno/the-silent-man/>
 - “*Appuntamento al parco*”, disponibile alla pagina *internet* <https://altadefinizione.uno/appuntamento-al-parco/>
 - “*La tartaruga rossa*”, disponibile alla pagina *internet* <https://altadefinizione.uno/la-tartaruga-rossa/>
 - “*Sicilian Ghost Story*”, disponibile alla pagina *internet* <https://altadefinizione.uno/sicilian-ghost-story-3/>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “Un tirchio quasi perfetto”, disponibile alla pagina *internet*
<https://altadefinizione.uno/un-tirchio-quasi-perfetto/>
- “I segreti di Wind River”, disponibile alla pagina *internet*
<https://altadefinizione.uno/i-segreti-di-wind-river/>
- “Il sole a mezzanotte”, disponibile alla pagina *internet*
<https://altadefinizione.uno/il-sole-a-mezzanotte/>
- “La vedova Winchester”, disponibile alla pagina *internet*
<https://altadefinizione.uno/la-vedova-winchester/>
- “40 sono i nuovi 20”, disponibile alla pagina *internet*
<https://altadefinizione.uno/40-sono-i-nuovi-20/>
- “Gold-la grande truffa”, disponibile alla pagina *internet*
<https://altadefinizione.uno/gold-la-grande-truffa/>
- “John Wick 2”, disponibile alla pagina *internet*
<https://altadefinizione.uno/john-wick-capitolo-2/>
- “La battaglia di Hacksaw Ridge”, disponibile alla pagina *internet*
<https://altadefinizione.uno/la-battaglia-di-hacksaw-ridge/>
- “La luce sugli oceani”, disponibile alla pagina *internet*
<https://altadefinizione.uno/la-luce-sugli-oceani/>
- “My Little Pony: il film”, disponibile alla pagina *internet*
<https://altadefinizione.uno/my-little-pony-il-film/>
- “Ozzy-Cucciolo coraggioso”, disponibile alla pagina *internet*
<https://altadefinizione.uno/ozzy-cucciolo-coraggioso/>
- “Paddington 2”, disponibile alla pagina *internet*
<https://altadefinizione.uno/paddington-2/>
- “Prima di domani”, disponibile alla pagina *internet*
<https://altadefinizione.uno/prima-di-domani/>
- “Qua la zampa!”, disponibile alla pagina *internet*
<https://altadefinizione.uno/qua-la-zampa/>
- “Quando un padre”, disponibile alla pagina *internet*
<https://altadefinizione.uno/quando-un-padre/>
- “Saw: Legacy”, disponibile alla pagina *internet*
<https://altadefinizione.uno/saw-legacy/>
- “Wish upon”, disponibile alla pagina *internet*
<https://altadefinizione.uno/wish-upon/>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “Conspiracy”, disponibile alla pagina *internet*
<https://altadefinizione.uno/conspiracy-la-cospirazione/>
- “Florence”, disponibile alla pagina *internet*
<https://altadefinizione.uno/florence/>
- “Il cliente”, disponibile alla pagina *internet*
<https://altadefinizione.uno/il-cliente/>
- “Il viaggio di Fanny”, disponibile alla pagina *internet*
<https://altadefinizione.uno/il-viaggio-di-fanny/>
- “Incarnate”, disponibile alla pagina *internet*
<https://altadefinizione.uno/incarnate/>
- “Una vita da gatto”, disponibile alla pagina *internet*
<https://altadefinizione.uno/una-vita-da-gatto/>
- “Gringo”, disponibile alla pagina *internet*
<https://altadefinizione.uno/gringo/>

Il soggetto istante, nelle note allegate all’istanza ha inoltre rilevato che” *Si precisa che il sito segnalato nella istanza DDA/1554, altadefinizione.uno, è raggiungibile anche tramite il DNS filmissimi.net che effettua redirect su altadefinizione.uno*”;

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra indicate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul sito risultava, altresì, l’effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante FAPAV dichiarava essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;
3. Dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito <https://altadefinizione.uno>, risulta verosimilmente registrato dalla società NameCheap, Inc., con sede in 4600 East Washington Street, Suite 305, Phoenix, AZ 85034, il cui indirizzo di posta elettronica è dmca@namecheap.com, per conto di un soggetto non identificabile. Inoltre, sul sito *internet* è presente il seguente indirizzo *e-mail* nikolabusiness@protonmail.com, i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 Third Street, Suite 207, CA 94107 San Francisco, Stati Uniti e indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com;
4. Con comunicazione del 4 settembre 2018 (prot. n. DDA/0001691), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 828/DDA/CA relativo all’istanza DDA/1554, rilevando che la stessa non risultava irricevibile,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del *Regolamento*;

5. Considerata la localizzazione all'estero dei server ospitanti il sito <https://altadefinizione.uno>, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i server impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 4 settembre 2018, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

10. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <https://altadefinizione.uno> e filmissimi.net che effettua *redirect* sul primo, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <https://altadefinizione.uno> e del *redirect* <https://filmissimi.net> che effettua *redirect*, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <https://altadefinizione.uno> e del *redirect* filmissimi.net nei tempi con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, lett. d), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci